



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



*Società Benefit e SIAVS
con esame degli strumenti di valutazione*

Le SIAVS e le Imprese Sociali

Cosa sono

In cosa sono simili e in cosa si differenziano

EMANUELA GARLASCHELLI

24 maggio 2018, corso Europa 11 – Milano



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



INTRODUZIONE AL TEMA

Delle Società Benefit e delle SIAVS

Perché dobbiamo studiare e conoscere
queste forme organizzative a Impatto
Sociale

Una breve introduzione quantitativa

FORME ORGANIZZATIVE A IMPATTO SOCIALE

L'Osservatorio sulla Imprenditorialità Sociale della CCIAA di Torino ha pubblicato uno studio il 20 Marzo 2018 sulle Forme Organizzative a Impatto Sociale.

Nella città di Torino sono state censite a febbraio 2018:

- 399 cooperative sociali
- 87 Imprese Sociali
- 38 SIAVS
- 5 Società Benefit (sono 12 in tutto il Piemonte)
- 1 Bcorp (sono 2 in tutto il Piemonte)
- 700 Società Profit a Impatto Sociale (inserite in un programma di CSR)

FORME ORGANIZZATIVE A IMPATTO SOCIALE

In Italia sono state censite a febbraio 2018:

- 19.129 cooperative sociali
- 1.039 Imprese Sociali
- 1.033 SIAVS
- 173 Società Benefit (di cui 69 in Lombardia)
- 61 Bcorp (di cui 27 in Lombardia)

Tra gli interlocutori privilegiati sono indicati le Associazioni di Categoria, gli Incubatori, gli Investitori ma non sono presi in considerazione i Commercialisti.

Il 24% delle imprese intervistate lamentano che il processo di valutazione è troppo lungo e il 30% dichiara di non aver sufficienti informazioni a proposito.

FORME ORGANIZZATIVE A IMPATTO SOCIALE

Lo studio della CCIAA di Torino si conclude con una analisi dei servizi che potrebbero essere erogati, per supportare l'attività delle forme imprenditoriali a impatto sociale

Il 57,9% chiede un orientamento alle misure finanziarie per soggetti del terzo settore o agli strumenti finanziari di impatto sociale

Il 54,2% chiede informazioni e orientamento sulla misurazione della valutazione di impatto sociale

Il 49,5% chiede opportunità formative sulla misurazione della valutazione di impatto sociale

Il 48,6% chiede un accompagnamento nel percorso di misurazione della valutazione di impatto sociale

Il 42,1% chiede la possibilità di certificare la valutazione di impatto sociale

FORME ORGANIZZATIVE A IMPATTO SOCIALE

Noi Commercialisti siamo in grado di coprire i fabbisogni informativi e formativi, ma dobbiamo conoscere gli adempimenti normativi e gli strumenti messi a disposizione.

Il numero delle imprese con vocazione sociale, profit e no profit, è in crescita in tutta Italia e in particolare in Lombardia, da sempre regione pilota nella realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione, che consente alle comunità di cittadini di partecipare alla gestione dei servizi relativi alla cura e alla valorizzazione del territorio.

L'evento di oggi vuol essere l'inizio di un percorso che porti i commercialisti a proporsi come interlocutori privilegiati delle imprese innovative in campo sociale e si affianchi alla Pubblica Amministrazione nella definizione di Linee Guida e di metriche condivise per le misurazioni dell'impatto sociale.

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Definizione

Le SIAVS sono definite dall'art. 25 c. 4 D.L. 179/2012, con i seguenti requisiti:

- società di capitali non quotata;
- nuova o attiva da meno di cinque anni;
- proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un elaboratore originario registrato;
- ha sede principale in Italia;
- ha meno di 5 milioni di euro di fatturato;
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: almeno il 15% del maggiore tra costi e ricavi annui è attribuibile ad attività di R&S; la maggioranza dei lavoratori è composta o per almeno 1/3 da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno 3 anni, oppure per almeno 2/3 da detentori di laurea magistrale

Le imprese sociali sono definite dal D.Lgs. 112/2017 e devono avere i seguenti requisiti:

FORMA SOCIETARIA

- associazioni, riconosciute e non, fondazioni e comitati;
- società di persone: società semplice (Ss), società in nome collettivo (Snc), Società in accomandita semplice (Sas);
- società di capitali: Società a responsabilità limitata (Srl), Società per azioni (Spa) e la Società in accomandita per azioni (Sapa.);
- società cooperative e i loro consorzi
 - che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
 - Alle cooperative sociali (e i loro consorzi) di cui alla legge n. 381/1991, la qualifica di impresa sociale è attribuita ope legis.

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Attività

Le SIAVS devono operare in settori di particolare valore sociale, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 155/2006:

- a. assistenza sociale;
- b. assistenza sanitaria;
- c. assistenza socio-sanitaria;
- d. educazione, istruzione e formazione;
- e. tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- f. valorizzazione del patrimonio culturale;
- g. turismo sociale;
- h. formazione universitaria e post-universitaria;
- i. ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- j. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- k. servizi strumentali alle imprese sociali.

L'Impresa Sociale opera nei seguenti ambiti

- a. assistenza sociale;
- b. assistenza sanitaria;
- c. assistenza socio-sanitaria;
- d. educazione, istruzione e formazione;
- e. tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- f. valorizzazione del patrimonio culturale;
- g. formazione universitaria e post-universitaria;
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i. organizzazione e gestione di servizi culturali;
- j. radiodiffusione a carattere comunitario
- k. turismo sociale;
- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m. servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;
- n. cooperazione allo sviluppo;
- o. commercio equo-solidale;
- p. inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- q. alloggi sociali;

Le SIAVS e le Imprese Sociali: segue Attività

r. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

s. microcredito;

t. agricoltura sociale;

u. organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistiche;

v. riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla mafia.

L'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta "in via principale", ossia deve generare almeno il 70% dei ricavi complessivi.

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Distribuzione utili

La SIAVS non può distribuire utili finché rimane iscritta nella sezione speciale e comunque fino a massimo 5 anni.

L'impresa sociale non può distribuire utili ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., in quanto gli utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

La riforma del Terzo Settore introduce la possibilità per le imprese sociali di destinare una quota **inferiore** al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- se costituite in forma di società - ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Soci

L'atto costitutivo delle SIAVS costituite in SRL può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.

Nelle imprese sociali le modalità di ammissione ed esclusione dei soci devono essere regolate secondo principi di non discriminazione.

Deroghe a tale principio possono essere giustificate in ragione della peculiarità della compagine sociale (come nel caso degli enti confessionali) o della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Contabilità

Le SIAVS hanno l'obbligo di:

- tenere il libro giornale e il libro degli inventari;
- redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
- depositare presso il registro delle imprese il "Documento di descrizione di impatto sociale" insieme all'autocertificazione per la conferma del possesso dei requisiti.

Le imprese sociali hanno l'obbligo di:

- tenere il libro giornale e il libro degli inventari;
- redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
- depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Controllo Interno

Alle SIAVS si applicano le disposizioni dell'art. 14 c. 1 lett. G) L. 155/2017, che prevede l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nel caso in cui venga superato per **due** esercizi consecutivi **UNO** dei seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
- b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Viene stabilito l'obbligo per tutte le imprese sociali di nominare uno o più sindaci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa codicistica.

L'obbligo della revisione legale scatta nel caso in cui l'impresa sociale superi per 2 esercizi consecutivi 2 dei limiti indicati nel c. 1 dell'art. 2435-bis C.C.:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Portatori di interesse

Nessuno obbligo specifico

È fatto obbligo per le imprese sociali di prevedere, nei loro regolamenti aziendali o negli statuti, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Operazioni straordinarie e Devoluzione del Patrimonio

Nessun obbligo specifico

Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione devono preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti coinvolti negli atti posti in essere.

In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

L'efficacia delle operazioni straordinarie e della devoluzione sono subordinate ad una specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi 90 giorni dalla notificazione dell'istanza da parte dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale (a cui deve essere allegata la documentazione necessaria alla valutazione della conformità delle operazioni previste, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio).

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Disciplina del Lavoro

Le SIAVS possono assumere con contratti a tempo determinato dalla durata minima di 6 mesi a massimo 36 mesi, dopodiché il contratto può essere rinnovato anche più volte per altri 12 mesi, fino ad un massimo complessivo di 48 mesi. Dopo tale periodo, il collaboratore può continuare a lavorare nella start up solo a tempo indeterminato.

Sono previste ulteriori agevolazioni:

- Stipendi flessibili salvo un minimo tabellare; sono poi le parti a decidere la parte fissa e variabile della retribuzione spettante.
- Pagamento degli stipendi ai collaboratori delle start up e incubatori con strumenti di partecipazione al capitale sociale, ad esempio attraverso le stock option, e per i fornitori attraverso schemi di work for equity.

Viene stabilito che i lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale. Al fine, però, di evitare possibili elusioni alle norme in materia lavoristica, viene fissato un limite quantitativo all'impiego dei volontari, il cui numero non può essere superiore a quello dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale e viene altresì previsto l'obbligo della tenuta di un apposito registro dei volontari.

Viene previsto, infine, l'obbligo per l'impresa sociale di assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le SIAVS e le Imprese Sociali: Insolvenza

Le start up innovative non sono soggette alla generalità delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modificazioni.

La crisi di queste società si dovrebbe risolvere pertanto solo con l'accordo di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio, come definite dalla L. n. 3 del 27 gennaio 2012.

In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modificazioni.



Le SIAVS e le Imprese Sociali: Misure di sostegno

Le start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4 del decreto 179/2012, possono raccogliere capitali attraverso piattaforme di equity-based crowdfunding, i cui gestori devono essere iscritti al registro della Consob.

Sono previste poi agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nelle SIAVS. Nello specifico:

- per i soggetti IRPEF è prevista una detrazione dall'imposta dovuta pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese sociali, fino ad un importo massimo di un milione di euro per ogni periodo di imposta;
- per i soggetti IRES è prevista una deduzione dalla base imponibile pari al 30% della somma investita, fruibile in relazione ad investimenti fino ad euro 1,8 milioni di euro.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Le imprese sociali possono accedere alla raccolta di fondi tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start up innovative.

Sono previste poi agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nelle imprese sociali, che abbiano acquisito la qualifica **successivamente** alla data di entrata in vigore del decreto 112/2017 e siano costituite da **non più di trentasei mesi** dalla medesima data. Nello specifico:

- per i soggetti IRPEF è prevista una detrazione dall'imposta dovuta pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese sociali, fino ad un importo massimo di un milione di euro per ogni periodo di imposta;
- per i soggetti IRES è prevista una deduzione dalla base imponibile pari al 30% della somma investita, fruibile in relazione ad investimenti fino ad euro 1,8 milioni di euro.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Le SIAVS e le Imprese Sociali: segue Misure di sostegno

Viene inoltre previsto che gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora:

- incrementino le riserve indivisibili dell'impresa sociale in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
- vengano destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (effettuato per adeguare all'inflazione il valore delle azioni o quote di capitale sottoscritte dai soci).





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Ringrazio per l'attenzione

Emanuela Garlaschelli
